



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/21 DEL 26.09.2019

Oggetto: **Autorizzazione alla stipula del contratto di servizio tra Regione Autonoma della Sardegna e ARST per la gestione dell'infrastruttura ferro-metrotranviaria di proprietà della Regione Sardegna e conseguente modifica dei contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e metrotranviario.**

L'Assessore dei Trasporti ricorda che la Regione Sardegna, in forza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997 e dal D.Lgs. n. 46 del 21.2.2008, con la deliberazione della Giunta regionale n. 9 /16 del 2.3.2010, ha affidato la gestione dell'infrastruttura ferro-metrotranviaria di proprietà della Regione Sardegna e dei relativi servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e metrotranviario alla società regionale ARST s.p.a..

L'Assessore fa presente, inoltre, che i servizi di trasporto pubblico in modalità ferroviaria e metrotranviaria nonché la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria dedicata agli stessi vengono svolti da ARST S.p.A., in forza delle deliberazioni della Giunta regionale n. 53/21 e n. 53/22 del 29.12.2014, rispettivamente con:

- il Contratto di servizio n. 6/2015 della durata di un anno, già prorogato fino al 31.12.2016 in virtù dell'Atto rep n. 26/2016, per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura;
- il Contratto di servizio n. 4/2015, della durata di due anni, già prorogato al 31.12.2016 in virtù dell'Atto rep. n. 13/2017, relativamente al servizio di trasporto pubblico locale su metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari.

Ricorda che la Giunta regionale ha avviato, con le deliberazioni n. 53/21 e n. 53/22 del 29.12.2014, un processo virtuoso volto a razionalizzare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto ferroviario e metrotranviario, nonché a renderle conformi alla normativa vigente stabilendo con le stesse, anche secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della L.R. n. 21/2005, che, a regime, si dovessero stipulare distinti contratti per la gestione dei servizi (uno per i servizi ferroviari e uno per i servizi metrotranviari) e per la gestione e manutenzione dell'infrastruttura attribuendo correttamente i costi tra i vari processi aziendali.



Al fine di dar corso a tale processo, prosegue l'Assessore, considerata la complessità dell'attività allo stesso propedeutica, è stato affidato ad un Advisor selezionato a seguito di una procedura di gara aperta il servizio di consulenza specialistica tecnico-economico-finanziaria, funzionale alla definizione di distinti contratti per la gestione dell'infrastruttura ferro-metrotranviaria di proprietà della Regione Sardegna e per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario e metrotranviario.

Nelle more della definizione del predetto studio e al fine di assicurare la continuità dei servizi, la deliberazione della Giunta regionale n. 58/34 del 27.12.2017 ha dato mandato agli Uffici di prorogare sia il Contratto di servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura n. 6/2015 (fino al 3.12.2019 in virtù dell'Atto di proroga n. 40/2017), sia il Contratto di servizio di trasporto pubblico locale su metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari n. 4/2015 (fino al 3.12.2019 in virtù dell'Atto di proroga n. 39/2017).

L'Assessore, in proposito, dà conto degli obblighi e delle diverse pregiudiziali che non consentono, entro la predetta scadenza del 3 dicembre 2019, di addivenire alla separazione contrattuale, mediante la stipula dei nuovi contratti. Invero, l'Advisor ha potuto completare solo di recente il proprio studio per la cui ultimazione è stato necessario un lungo confronto con la società ARST che, parallelamente, ha dovuto effettuare la separazione contabile per allocare i costi nelle diverse linee di attività; tale ritardo non ha, conseguentemente, consentito di avviare le attività propedeutiche richieste dalla vigente normativa per qualsiasi tipologia di affidamento del servizio di trasporto.

Come noto, infatti, l'affidamento dei servizi di trasporto passeggeri è disciplinato dal Regolamento (CE) 1370/2007 che prevede, all'articolo 7, una serie di obblighi di pre e post informazione che si applicano anche all'aggiudicazione diretta e in house, come anche confermato dalla segnalazione congiunta del 15.10.2017 fatta alle Regioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

L'Assessore fa presente, inoltre, che gli esiti dello studio dell'Advisor, relativamente alla gestione della rete ferroviaria e metrotranviaria di proprietà regionale, hanno condotto alla valutazione che il Gestore possa essere correttamente inquadrato quale Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, mutuando relativi definizioni e compiti dal D.Lgs. n. 112/2015, atteso che siffatta attività di gestione non costituisce un servizio meramente manutentivo.

L'Assessore rappresenta che si ritiene opportuno affidare in house ad ARST la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e metrotranviaria di proprietà regionale, sia sulla base degli esiti dello



studio dell'Advisor sia in ragione del fatto che la medesima società è già affidataria della rete ferroviaria in comodato d'uso gratuito e ha negli anni posto in essere le relative attività manutentive tuttora in corso, sulla base di importanti investimenti.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, il corrispettivo da riconoscere per lo svolgimento di tale servizio deve essere valorizzato tenendo conto del perseguimento dell'efficienza nella gestione dei servizi affidati, da realizzare anche attraverso percorsi di efficientamento progressivi e commisurato alle attività in capo al gestore dell'infrastruttura incaricato della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinaria e straordinaria), compresa la gestione del traffico, il controllo-comando e il segnalamento.

L'Assessore procede ad illustrare, con riferimento a oggetto, durata, prestazioni, corrispettivo, investimenti e monitoraggio, i contenuti qualificanti del nuovo testo contrattuale, per la cui definizione gli uffici dell'Assessorato dei Trasporti, come sopra rappresentato, hanno attivato, con il supporto del succitato advisor, un confronto con la società ARST. In particolare:

- Oggetto: il contratto dovrà disciplinare la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture ferroviarie, metrotranviarie e delle stazioni di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, comprendenti le seguenti linee e le stazioni/fermate ivi ubicate:
 - a) Cagliari - Isili;
 - b) Macomer - Nuoro;
 - c) Sassari - Alghero;
 - d) Sassari – Sorso;
 - e) Metrotranvia di Cagliari;
 - f) Metrotranvia di Sassari;
- Durata: il contratto avrà una durata di 10 anni talché la società ARST possa completare gli investimenti in atto e prevederne ulteriori, in coerenza con le politiche regionali di sviluppo dell'infrastruttura;
- Prestazioni: il nuovo contratto dovrà disciplinare le prestazioni richieste alla società in termini di disponibilità, conservazione, manutenzione ordinaria ed efficienza dell'infrastruttura, gestione in sicurezza e monitoraggio della circolazione, fornitura dei relativi dati, gestione delle stazioni, dell'informazione al pubblico e dei servizi di accessibilità in sicurezza al sistema ferroviario sulle infrastrutture date in gestione ad ARST, produzione di quanto occorrente sotto il profilo della sicurezza e sullo stato e il grado di efficienza delle infrastrutture, perseguimento



di standard tecnici e funzionali uniformi su tutte le linee gestite, contenimento dei costi di gestione e uso efficiente della rete e degli impianti, e quant'altro meglio specificato nel testo contrattuale;

- Corrispettivo: nel contratto, il corrispettivo annuo per i servizi affidati ad ARST sarà definito sulla base di un piano economico allegato ad esso da elaborare tenendo conto dell'efficientamento gestionale derivante dagli investimenti programmati e in via di realizzazione e includendo gli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL di settore, che attualmente sono corrisposti separatamente. Il contratto dovrà disciplinare casi e modalità di riequilibrio del corrispettivo con revisione del piano economico, nonché le modalità di erogazione del medesimo che avverrà con rate anticipate in modo da evitare oneri finanziari a carico della società;
- Investimenti: gli investimenti saranno posti interamente a carico delle finanze pubbliche ed al di fuori dal corrispettivo contrattuale;
- Monitoraggio, qualità del servizio e penali: il nuovo contratto dovrà prevedere indicazioni sulla qualità del servizio e la definizione di correlate penali.

Peraltro, per quanto concerne l'affidamento del servizio di trasporto metrotranviario, l'Assessore evidenzia l'opportunità di prevedere un affidamento temporaneo nelle more della riforma del trasporto pubblico locale, data la competenza locale della gestione del predetto servizio.

L'Assessore rileva, inoltre, che la stipula di un contratto di gestione dell'infrastruttura non potrà non essere accompagnata, nelle more degli affidamenti definitivi, dalla modifica coerente degli attuali contratti, dai quali dovranno essere scorporate le attività di gestione dell'infrastruttura e ridefinito il corrispettivo contrattuale, nei termini sotto indicati:

- affidamento in emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, a favore della società ARST S.p.A., del servizio di trasporto metrotranviario fino ad un massimo di due anni o comunque non oltre la piena operatività della riforma del trasporto pubblico locale;
- affidamento in emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, a favore della società ARST S.p.A., del servizio di trasporto ferroviario fino al nuovo affidamento, che sarà perfezionato al maturare delle condizioni vincolanti imposte dalla normativa e dagli atti regolatori dell'ART e comunque entro il termine massimo di due anni. Al fine di avviare l'iter



per l'affidamento in house di tale servizio, si dovrà procedere, contestualmente, alla pubblicazione del relativo avviso sulla GUUE, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Regolamento.

Tanto rappresentato, l'Assessore dei Trasporti, ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale di:

- individuare ARST S.p.A. quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria e metrotranviaria TPL di proprietà regionale;
- autorizzare la Direzione generale dei Trasporti, per il tramite del competente Servizio, a procedere, in ossequio a quanto espresso in premessa, ad adottare tutti gli atti necessari per:
 1. l'affidamento in house a favore della società ARST S.p.A. del contratto di servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria e metrotranviaria TPL, mediante stipula di un contratto di durata decennale, ai sensi dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici;
 2. l'affidamento in emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, a favore della società ARST S.p.A., del servizio di trasporto metrotranviario fino ad un massimo di due anni o comunque non oltre la piena operatività della riforma del trasporto pubblico locale;
 3. l'affidamento in emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, a favore della società ARST S.p.A., del servizio di trasporto ferroviario fino al nuovo affidamento, che sarà perfezionato al maturare delle condizioni vincolanti imposte dalla normativa e dagli atti regolatori dell'ART e comunque entro il termine massimo di due anni;
 4. pubblicare, ai fini dell'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario sulla rete di proprietà regionale, il relativo avviso sulla GUUE, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Regolamento;
 5. rivedere, sulla base degli esiti dello studio del RTI, i corrispettivi dei contratti di servizio ferroviario e metrotranviario da affidare in emergenza come sopra esplicitato.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Trasporti

DELIBERA



- di individuare ARST S.p.A. quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria e metrotranviaria TPL di proprietà regionale;
- di autorizzare la Direzione generale dei Trasporti per il tramite del competente Servizio, a procedere, in ossequio a quanto espresso in premessa, ad adottare tutti gli atti necessari per:
 1. l'affidamento in house a favore della società ARST S.p.A. del contratto di servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria e metrotranviaria TPL, mediante stipula di un contratto di durata decennale, ai sensi dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici;
 2. l'affidamento in emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, a favore della società ARST S.p.A., del servizio di trasporto metrotranviario fino ad un massimo di due anni o comunque non oltre la piena operatività della riforma del trasporto pubblico locale;
 3. l'affidamento in emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, a favore della società ARST S.p.A., del servizio di trasporto ferroviario fino al nuovo affidamento, che sarà perfezionato al maturare delle condizioni vincolanti imposte dalla normativa e dagli atti regolatori dell'ART e comunque entro il termine massimo di due anni;
 4. pubblicare, ai fini dell'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario sulla rete di proprietà regionale, il relativo avviso sulla GUUE, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Regolamento;
 5. rivedere, sulla base degli esiti dello studio del RTI, i corrispettivi dei contratti di servizio ferroviario e metrotranviario da affidare in emergenza come sopra esplicitato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas